**

**D.M. del 30 marzo 2015**

**Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.**

(GU Serie Generale n. 84 del 11 aprile 2015)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 26/04/2015

**Art. 1**

 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lettere c) e

d), del decreto-legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 116/2014, sono emanate le allegate «Linee guida per la

verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei

progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV

alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)», che

costituiscono parte integrante del presente decreto.

**Art. 2**

 1. Le regioni e le province autonome, fermo restando quanto

previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo

n. 152/2006, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri

di cui alle allegate linee guida sulla base delle specifiche

situazioni ambientali e territoriali.

 2. Fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio

decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo

conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per

determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:

 a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie

dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto

legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti

linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali

che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti,

garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli

stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree

sensibili individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida;

 b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici

individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento

nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui

all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n.

152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente

non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione

europea e nazionali;

 c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici

individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, criteri o

condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di

potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è

richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

**Art. 3**

 1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del

mare provvede al monitoraggio delle ricadute derivanti

dall'applicazione delle allegate linee guida, anche al fine di

predisporre, se del caso, la loro revisione e il loro aggiornamento

in funzione di migliorare l'efficienza del procedimento di verifica

di assoggettabilità alla VIA.

**Art. 4**

 1. Le linee guida allegate al presente decreto entrano in vigore

nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trovano diretta

applicazione su tutto il territorio nazionale nelle more

dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle

province autonome.

 2. Le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti

i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità

o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

**Allegato**

*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione*

*di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle*

*Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte*

*Seconda del D.lgs. 152/2006)*

1. Finalità e ambito di applicazione.

 Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per

l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

(art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi

ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato

IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di

garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio

nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati

progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).

 Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e

localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già

stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo

n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando

ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del

decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai

fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di

assoggettabilità a VIA.

 L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una

riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel

citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del

campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti

potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi

sull'ambiente.

 Le linee guida sono rivolte sia alle autorità cui compete

l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i

progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo

n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai

soggetti proponenti.

2. Riferimenti normativi.

 La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto

ambientale (c.d. «screening») è la procedura finalizzata a valutare

se un progetto può determinare impatti negativi significativi

sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla

valutazione di impatto ambientale.

 La direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) prevede un preciso

obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i

progetti elencati nell'allegato I della direttiva, ma anche i

progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA, qualora,

all'esito della procedura di verifica, l'autorità competente

determini che tali progetti possono causare effetti negativi

significativi sull'ambiente.

 Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti

criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA

e trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del

decreto legislativo n. 152/2006.

 La parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, attraverso

il combinato disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20, disciplina

l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento della

procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di

impatto ambientale.

 In particolare, all'art. 5, comma 1, lettera m), è stabilita la

definizione di verifica di assoggettabilità, ovvero la procedura

«attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono

avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente»: tale

disposizione definisce compiutamente la finalità della procedura.

 L'ambito di applicazione e le relative competenze per la

procedura di verifica di assoggettabilità sono stabilite negli

articoli 6, comma 7, 19, comma 1, e 20: per i progetti elencati

nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.

152/2006, la verifica di assoggettabilità è attribuita alla

competenza delle regioni e delle province autonome.

3. Indirizzi metodologici generali.

 Nella normativa nazionale il meccanismo della fissazione delle

soglie dei progetti dell'allegato IV è stato effettuato, in

relazione alla specifica tipologia progettuale, sulla base di alcuni

dei criteri dell'allegato III della direttiva VIA e dell'allegato V

alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, rappresentati

da:

 1 - Caratteristiche dei progetti. Nell'utilizzo del criterio

«dimensione del progetto», che coincide con la soglia dimensionale

fissata, si è tenuto conto delle altre caratteristiche progettuali

che sono direttamente relazionabili alla sua «dimensione» (es.:

superficie, capacità produttiva), quali l'utilizzazione di risorse

naturali, la produzione di rifiuti, il potenziale inquinamento

ambientale connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

 2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie

progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto

legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche

caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici

contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri

localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le

soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la

specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto

tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto

localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone

montuose»). Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette

designate ai sensi della legge n. 394/1991 è previsto un rigoroso

regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per

i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

 3 - Caratteristiche dell'impatto potenziale. Tali criteri, come

specificato nell'allegato III della direttiva VIA e nell'allegato V

alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, discendono

dall'interazione delle caratteristiche del progetto (criteri di cui

al punto 1) e delle aree in cui è localizzato (criteri di cui al

punto 2) di cui si è già tenuto conto, direttamente o

indirettamente, per fissare le soglie. Con specifico riferimento al

criterio «natura transfrontaliera dell'impatto», si rileva che per i

progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo

n. 152/2006 non è prevista l'applicazione della Convenzione sulla

valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

(Espoo, 25 febbraio 1991), in quanto le relative disposizioni si

applicano limitatamente alle attività assoggettate alla procedura di

VIA obbligatoria (progetti elencati negli allegati II e III alla

parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006). Per ciò che

concerne i potenziali «impatti ambientali interregionali» relativi a

progetti localizzati sul territorio di regioni confinanti o che

possano determinare impatti ambientali rilevanti ovvero effetti

ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, gli

articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 152/2006 individuano

idonee procedure di valutazione e autorizzazione d'intesa tra le

autorità territorialmente competenti.

 Fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e i criteri utilizzati

per la loro fissazione, è necessario provvedere all'integrazione di

tali criteri con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato

III della direttiva VIA e nell'allegato V alla parte seconda del

decreto legislativo n. 152/2006, al fine di individuare i progetti da

sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:

 1. Caratteristiche dei progetti:

 cumulo con altri progetti;

 rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le

sostanze o le tecnologie utilizzate.

 2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la

sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire

dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

 della capacità di carico dell'ambiente naturale, con

particolare attenzione alle seguenti zone:

 a) zone umide;

 b) zone costiere;

 c) zone montuose o forestali;

 d) riserve e parchi naturali;

 e) zone classificate o protette ai sensi della normativa

nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive

2009/147/CE e 92/43/CEE;

 f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale

fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;

 g) zone a forte densità demografica;

 h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

 Attraverso l'integrazione dei criteri per la fissazione delle

soglie e quindi considerando tutti i criteri di selezione definiti

nell'allegato III della direttiva VIA, si adempie alle disposizioni

dell'art. 4, paragrafo 3, della medesima, che impongono agli Stati

membri, in sede di fissazione delle soglie o dei criteri, di tenere

conto dei rilevanti criteri di selezione definiti nell'allegato III

della direttiva VIA.

4. Criteri specifici.

 4.1. Cumulo con altri progetti.

 Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento

ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e

territoriale. Tale criterio consente di evitare:

 la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto

riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento

obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad

hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del

decreto legislativo n. 152/2006;

 che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia

limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili

impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti

localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

 Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere

considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di

nuova realizzazione:

 appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata

nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.

152/2006;

 ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono

essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

 per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai

parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda

del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti

nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della

soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del

decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria

progettuale.

 L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali

competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi

contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6

delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti

non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate,

l'ambito territoriale è definito da:

 una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m

dall'asse del tracciato);

 una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal

perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

 Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai

soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo

le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle

stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle

amministrazioni interessate.

 La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate

comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica

categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda

del decreto legislativo n. 152/200.

 Sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri

progetti»:

 i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o

programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel

caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata

la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati

specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e

la realizzazione degli stessi;

 i progetti per i quali la procedura di verifica di

assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo n.

152/2006 è integrata nella procedura di valutazione ambientale

strategica, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del medesimo decreto.

 La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più

adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti

cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un

determinato territorio.

 4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare,

le sostanze o le tecnologie utilizzate.

 Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti,

sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che

possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente)

siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati

nell'allegato I al decreto legislativo n. 334/1999 in quantitativi

superiori alle soglie in esso stabilite, l'impianto è soggetto agli

obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di

incidente rilevante (art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999).

 Considerata la significatività dei potenziali impatti

sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti,

per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del

decreto legislativo n. 152/2006, inerenti stabilimenti di cui

all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, è prevista

una riduzione del 50% delle soglie.

 4.3. Localizzazione dei progetti.

 Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in

relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie

individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto

legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

 Tenendo conto dei criteri localizzativi già considerati nella

determinazione delle soglie dimensionali definite nell'allegato IV,

si riporta nel seguito, per ciascuna tipologia di area sensibile, la

definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i

dati di riferimento e la relativa fonte.

 4.3.1. Zone umide.

 Per zone umide sono da intendersi «le paludi e gli acquitrini, le

torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o

temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o

salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità,

durante la bassa marea, non supera i sei metri» di «importanza

internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica,

della zoologia, della limnologia o dell'idrologia» [art. 1, comma 1,

e art. 2, comma 2, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971,

resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo

1976, n. 448, e con successivo decreto del Presidente della

Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184].

 Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.

 Dati di riferimento: zone umide di importanza internazionale

(Ramsar).

 Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

 4.3.2. Zone costiere.

 Per zone costiere si intendono «i territori costieri compresi in

una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,

anche per i terreni elevati sul mare; ed i territori contermini ai

laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi» [art.

142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del

paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004].

 Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi

quelli riportati ai punti 1.b), limitatamente agli interventi di

iniziale forestazione, 1.e), 3.h), 7.q), 8.h).

 Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali

e del paesaggio (art. 142) - Aree di rispetto coste e corpi idrici.

 Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico

(SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo (http://sitap.beniculturali.it).

 4.3.3. Zone montuose e forestali.

 Per zone montuose si intendono «le montagne per la parte

eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le

isole» [art. 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali

e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004].

 Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi

quelli riportati ai punti 1.b), 7.c), 7.d), 2.m).

 Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali

e del paesaggio (art. 142) - Montagne oltre 1600 o 1200 metri.

 Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico

(SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo (http://sitap.beniculturali.it).

 Riguardo alle zone forestali, per la definizione di «foresta»

(equiparata a «bosco» o «selva»), si rimanda a quanto definito dalle

regioni o province autonome in attuazione dell'art. 2, comma 2, del

decreto legislativo n. 227/2001 e, nelle more dell'emanazione delle

norme regionali o provinciali di recepimento, alla definizione di cui

all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 227/2001 che

di seguito si riporta: «i terreni coperti da vegetazione forestale

arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o

artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le

sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e

privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità

di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno

di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine

artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a

misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di

sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi

vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse

storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o

artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette

formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere

estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a

20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione

effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la

definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.

Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di

rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del

territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio

idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e

dell'ambiente in generale, nonchè le radure e tutte le altre

superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la

continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o

pascoli arborati o come tartufaie coltivate».

 Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi

quelli riportati al punto 1.b).

 Dati di riferimento: piano forestale regionale/provinciale; in

assenza di piano forestale vedi vincoli di cui al Codice dei beni

culturali e del paesaggio (art. 142) - Boschi.

 Fonte: regioni, province autonome; in assenza di piano forestale

vedi Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico

(SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo (http://sitap.beniculturali.it).

 4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette

ai sensi della normativa nazionale.

 Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i

parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse

regionale e locale istituiti ai sensi della legge n. 394/1991.

 Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV per i

quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, lettera b),

del decreto legislativo n. 152/2006, è previsto l'assoggettamento a

valutazione di impatto ambientale con riduzione della soglia del 50%

stabilita dalle presenti linee guida.

 Dati di riferimento: Elenco ufficiale aree naturali protette

(EUAP).

 Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

 4.3.5. Zone protette speciali designate ai sensi delle

direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

 Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive

2009/147/CE e 92/43/CEE si intendono le aree che compongono la rete

Natura 2000 e che includono i Siti di importanza comunitaria (SIC) e

le Zone di protezione speciale (ZPS) successivamente designati quali

Zone speciali di conservazione (ZSC) [direttiva 2009/147/CE,

direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della Repubblica n.

357/1997].

 Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.

 Dati di riferimento: Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone

di protezione speciale (ZPS).

 Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

 4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale

fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati.

 Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati

dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati si

intendono:

 per la qualità dell'aria ambiente, le aree di superamento

definite dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.

155/2010, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa

alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in

Europa», relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del

citato decreto.

 Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV

di cui ai punti 1.c), 2.a), al punto 3, limitatamente alle lettere

a), b), d), e), l), m), n), o), p), ai punti 4.h) e 4.i), ai punti

5.a), 5.b) e 5.d), al punto 6.a), al punto 7.a), ai punti 7.r) e

7.s), limitatamente agli impianti di incenerimento, ai punti 8.e) e

8.m), qualora producano emissioni significative degli inquinanti

oggetto di superamento nelle aree sopra definite.

 Dati di riferimento: dati di qualità dell'aria trasmessi dalle

regioni e province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e all'ISPRA ai sensi dell'art. 19 del

decreto legislativo n. 155/2010.

 Fonte: regioni, province autonome;

 per la qualità delle acque dolci, costiere e marine: le zone

di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine

agricola, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006

[direttiva 91/676/CEE].

 Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV

di cui ai punti 1.a), 1.c), 1.e).

 Dati di riferimento: dati di qualità delle acque superficiali e

sotterranee.

 Fonte: regioni, province autonome, ARPA, APPA.

 4.3.7. Zone a forte densità demografica.

 Per zone a forte densità demografica si intendono i centri

abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali,

posti all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500

abitanti per km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT).

 Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi

quelli riportati ai punti 7.b) e 7.h).

 Dati di riferimento: densità abitativa e popolazione nei

territori comunali.

 Fonte: ISTAT (www.istat.it).

 4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica.

 Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si

intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice dei

beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.

42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.

140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art.

10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto.

 Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.

 Dati di riferimento: beni culturali, beni paesaggistici.

 Fonte: vincoli in rete, Sistema informativo territoriale

ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo

(http://vincoliinrete.beniculturali.it,

http://sitap.beniculturali.it).

5. Effetti dell'applicazione delle linee guida.

 Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti

dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del

decreto legislativo n. 152/2006 individuati come rilevanti e

pertinenti al paragrafo 4 delle presenti linee guida, le soglie

dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte seconda del

decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotte del 50%.

 La riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti,

relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, e fa salvo

quanto già previsto dall'art. 6, comma 6, lettera b), del decreto

legislativo n. 152/2006 per i nuovi progetti ricadenti, anche

parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla legge n.

394/1991.

 La sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del

50% delle soglie fissate nell'allegato IV della parte seconda del

decreto legislativo n. 152/2006.

 Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida dovranno

essere attuate su tutto il territorio nazionale per garantire

l'applicazione di criteri omogenei e uniformi a parità di tipologia

progettuale e di condizioni territoriali e ambientali.

6. Modalità di adeguamento degli ordinamenti regionali alle linee

 guida.

 Nell'adeguare alle presenti linee guida i propri ordinamenti le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono conto

delle peculiarità ambientali e territoriali, garantendo la coerenza

con le linee guida e con quanto disposto dalla direttiva 2011/92/UE.

 Motivando adeguatamente le scelte operate, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, ove ritenuto necessario:

 declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di

cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida in base alle specifiche

situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e

programmi regionali, nonchè in base alle banche dati ambientali e

territoriali disponibili;

 definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti,

differenziati per ciascuna tipologia di progetto;

 riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato

IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 o

stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la

procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in

particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli

di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e

programmazione regionale.

 Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento delle

disposizioni in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA su

tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto previsto

nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n.

152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia

autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e

territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse

individuate:

 definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie

dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto

legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti

linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali

che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti,

garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli

stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree

sensibili individuate al paragrafo 4 delle presenti linee guida;

 definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici

individuati al paragrafo 4 delle presenti linee guida, un incremento

nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui

all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n.

152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente

non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione

europea e nazionali;

 definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile

escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi

sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di

assoggettabilità.